

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



13 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 17,00 in prima convocazione e 17,30 in seconda convocazione, in Canale Monterano sala Natili, Piazza Tubingen sono presenti in proprio e per delega n.15 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Signora Anna Maria Nami, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.15 associati su 18 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Bianca Maria Vannini. La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Amore è rispetto-Rete contro la violenza di genere" a "Amore è Rispetto-rete contro la violenza di genere-A.P.S".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Anna Maria Nami

Il Segretario

Bianca Maria Vannini

Canale Monterano 13 Maggio 2022



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **AMORE E' RISPETTO – Rete Contro la Violenza di Genere - APS**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli Artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo nr. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Canale Monterano (RM).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la Sede Legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono inoltre essere istituite ulteriori sedi operative in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di Socie/i, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle/dei Volontarie/i Socie/i per:

Anna Maria



- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000 nr. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, nr. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, nr. 112 e successive modificazioni (lett. a).
- b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).
- c. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000 nr.53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, nr. 244 (lett. w).

L'associazione nasce dall'intenzione di offrire un contributo utile a modificare le condizioni culturali sottostanti ai numerosi episodi di violenza di genere nei vari aspetti e contesti in cui essa si manifesta, in particolare nei confronti delle donne, dei minori vittime di violenza assistita e tra minori (bullismo).

L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- d. Azione di **prevenzione e contrasto alla violenza di genere** in ogni forma e tipo (discriminazione contro le donne ed i minori);
 - e. Attività di **ascolto e supporto alle donne vittime di violenza di genere** ed ai rispettivi figli minori, in particolar modo nei casi di svantaggio socio-economico, così da favorirne il benessere psico-fisico-sociale;
 - f. **Tutela della donna** a fronte di discriminazioni, sopraffazioni, violenze, molestie e ricatti, nell'ambito socio familiare, economico e lavorativo;
 - g. Attività di **consulenza, informazione ed orientamento**, così da sostenere le donne vittime di violenza non solo nella fase emergenziale, ma anche nel più lungo periodo;
 - h. **Organizzazione e promozione di iniziative** sul territorio finalizzate alla diffusione della cultura del **Rispetto di Genere** quali convegni, tavole rotonde, mostre, seminari e corsi propedeutici indirizzati agli adulti ed agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra descritte, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti le proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.



Art. 5 Socie/i

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo esplicito gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, conoscenze e competenze. Il numero delle/dei Socie/i non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono Socie/i dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quante altre/i, su domanda scritta, verranno ammesse/i dal Consiglio Direttivo e verseranno regolarmente la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Nella domanda di ammissione, l'interessata/o dichiara di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli Organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o ed annotata a cura della Segretaria/o nel Libro delle/dei Socie/i.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessata/o che, entro 60 giorni dalla ricezione può chiedere che su tale istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico delle Socie/i non è trasmissibile a terzi, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socia/o

Art. 6 Diritti e Doveri delle/dei Socie/i

1. Tutte/i le/i Socie/i hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna Socia/o di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Associazione stessa.
3. Le/I Socie/i hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla/al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette/i alle cariche sociali.
4. Le/I Socie/i hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le delibere degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Le/I Volontarie/i Socie/i svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi associativi, così come deliberato dagli Organi Sociali e ad esse/i consensualmente assegnati.
6. Non è consentito alle/ai volontarie/i socie/i stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla/al volontaria/o possono

Anna Maria



solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, a piè di lista o regolarmente documentate.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della Qualità di Socia/o

La qualità di Socia/o si perde per:

1. Decesso
2. Dimissioni: ogni socia/o può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.
4. Esclusione: la qualità di Socia/o si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito la/il Socia/o interessata/o, se richiesto dalla stessa/o: il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata/o, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso la/il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea delle Socie/i
2. Il Consiglio Direttivo
3. La/Il Presidente
4. La/Il Vice Presidente
5. La/Il Tesoriera/e
6. La/Il Segretaria/o
7. Organo di Controllo (eventuale)

Tutte le cariche sono elettive ed hanno durata triennale

Anna Maria



Art. 9 Assemblea delle/dei Socie/i: composizione ed attribuzioni

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti le Socie/i a far data dalla delibera di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni Socia/o ha diritto ad un voto. Le/I Socie/i possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre/i Socie/i. Ogni Socia/o può ricevere al massimo due deleghe da altre/i Socie/i.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di Controllo;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante Socia/o in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 5.2 del presente Statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione della/del Socia/o interessata/o, ai sensi dell'art. 7.4 del presente Statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - i) Deliberare su eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione;
 - j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le delibere assembleari prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutte/i le/i Socie/i.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle/dei Socie/i

1. L'Assemblea è composta da tutte/i le/i Socie/i e deve essere convocata dalla/dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni volta che almeno un decimo delle/dei Socie/i ne faccia richiesta: in tal caso la/il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Anna Maria

- 
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il termine suddetto. La convocazione dovrà riportare la data e l'ora fissate per la riunione, nonché il luogo e l'Ordine del Giorno da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea è presieduta dalla/dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nominerà la/il propria/o Presidente.
2. Spetta alla/al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il numero legale e regolare il diritto di intervento in Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata almeno la metà più uno delle/dei Socie/i. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle/dei Socie/i intervenute/i o rappresentate/i.
4. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle/dei votanti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni.

Nelle delibere riguardanti modifiche allo Statuto dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei Socie/i ed il voto favorevole di almeno due terzi delle/degli intervenute/i in proprio e per delega.

5. La trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle/dei Socie/i.
6. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dalla/dal Segretaria/o. Ogni Socia/o ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.
7. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. Che sia consentito alla/al Presidente la riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Art. 12 Consiglio Direttivo – Nomina e Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea delle/dei Socie/i. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti fra le/i Socie/i.
3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli nominando al loro posto la/il Socia/o o le/i Socie/i che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso, le nuove nomine scadranno insieme a quelle in carica all'atto della sostituzione.

Qualora venissero a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, la/il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno la/il Presidente e la/il Vice-Presidente ed assegna gli incarichi di Tesoriera/e e Segretaria/o, scegliendo anche questi ultimi tra i propri componenti.

Se necessario, con esclusione della Rappresentanza Legale, potranno essere conferiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Consiglio Direttivo – Convocazione e Validità

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qual volta si renda necessario e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo ed all'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle/dei Socie/i, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi componenti.
2. La convocazione va effettuata mediante comunicazione scritta, o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora e riportare l'Ordine del Giorno che verrà trattato.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente oppure, in sua mancanza, dalla/dal Vice-Presidente oppure, in mancanza di entrambe/i dalla/dal componente più anziana/o di età.
4. Le funzioni di Segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la Riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate mediante il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o.
6. Ogni Socia/o ha il diritto di consultare i verbali della riunione.
7. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di video conferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di

Anna Maria



cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 7 del presente Statuto.

Art. 14 Consiglio Direttivo – Attribuzioni

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) Eleggere la/il Presidente e la/il Vice-Presidente;
- b) Assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di Tesoriera/e e di Segretaria/o;
- c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) Predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Qualora lo si ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici ed organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che delibererà con maggioranza ordinaria;
- f) Indire riunioni, eventi, convegni, manifestazioni ecc.
- g) Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) Deliberare circa l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) Decidere sull'ammissione, decadenza ed esclusione delle/dei Socie/i;
- j) Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/ai proprie/i Socie/i, secondo quanto disposto dall'Art. 36 del D.Lgs. nr. 117/2017;
- k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorarie a Socie/i o terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) Istituire sedi operative nominandone la/il relativa/o responsabile, ma con potere di revoca.

Art. 15 Presidente e Vice-Presidente

- 1. La/Il Presidente è la/il Rappresentante Legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio.
- 2. Sovrintende inoltre alla presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Anna Maria



3. La/Il Presidente viene eletta/o all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 4. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
 5. La/Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) E' delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire Conti Correnti Bancari e Postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti eventuali.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma congiunta di altra/o componente il Consiglio Direttivo stesso.
6. Alla/al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul Territorio.
 7. In caso di urgenza può adottare, inoltre, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
 8. La/Il Vice-Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni alla/o stessa/o attribuite.

Art. 16 Segretaria/o e Tesoriera/e

La/Il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e affiancano la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Alla/al Segretaria/o compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
 - c) La compilazione dei libri verbali nonché del libro socie/i e del registro delle Socie/i che prestano attività di volontariato.
2. Alla/al Tesoriera/e spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Redigere il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

La/Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelta/o anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Anna Maria

2. L'Organo di Controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. La/Il componente l'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratrici/tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri Sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- a) Libro delle/dei Socie/i
- b) Registro delle/dei Volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- c) Registro dei Verbali delle Riunioni dell'Assemblea delle/dei Socie/i
- d) Registro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Tali documenti sono tenuti a cura della/del Segretaria/o.

Art. 19 Risorse Economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. nr. 117/2017, da:

- a) Quote associative e contributi delle/dei Socie/i;
- b) Erogazioni liberali di Socie/i o terzi;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) Contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazione di servizi svolti in convenzione;
- f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) Rendite patrimoniali;



Anna Maria No...

- 
- h) Proventi delle cessioni di beni e servizi a Socie/i e a terzi;
- i) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. nr. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione a fondatrici/tori e Socie/i, lavoratrici/tori e collaboratrici/tori amministratrici/tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1. Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la/il Tesoriera/e redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle/dei Socie/i cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati/e.
3. Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti od incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, Fusione, Scioglimento o Estinzione

1. La trasformazione, la fusione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione vengono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 5, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, in tal caso, alla nomina di uno o più liquidatrici/tori scegliendoli preferibilmente tra le/i Socie/i
3. In caso di scioglimento dell'Associazione tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le/i Socie/i, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore che abbia medesime finalità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. nr. 117/2017, allorquando istituito.



Art. 22 Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 Luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile, per quanto compatibili.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI Ufficio Territoriale Rieti	
N.	685
Data	30
Data	20 MAG 2022
Completato	
e	
(Firma)	
D. V. M. DECCA	
IL FUNZIONARIO	
IL FUNZIONARIO G. M. M.	

Aune Monie B.